

La legge n. 280 / 2003 e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

**Master in diritto dello sport
Università di Trento**

Dott. Nicola Giuliani

Indice

Capitolo 1

Il caso Catania

- **disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva**

Capitolo 2

Legge 17 Ottobre 2003 , n. 280

Capitolo 3

Ordinamento sportivo e ordinamento nazionale a confronto

Capitolo 4

Tutela giurisdizionale

- **la giustizia sportiva tecnica esclusiva**
- **la giurisdizione esclusiva amministrativa residuale , il c.d vincolo di giustizia**
- **la giurisdizione del giudice ordinario, la prevalenza delle clausole compromissorie**

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia

Capitolo 1

Introduzione

Il caso Catania

Estate 2003 , durante la gara Cosenza – Siena il calciatore Martinelli del Siena subiva una ammonizione e per effetto della stessa il Giudice Sportivo emetteva un comunicato ufficiale con il quale squalificava per una giornata effettiva di gara il calciatore del Siena.

In data 5 Aprile 2003 il Martinelli non partecipava per effetto della squalifica inflittagli, alla gara Siena – Napoli (gara valevole per il campionato di serie B) , ma veniva schierato dalla società di appartenenza nella gara Siena – Ternana valevole per il campionato Nazionale Primavera.

In data 12 Aprile 2003 il Martinelli partecipava alla gara Catania – Siena (serie B) che si concludeva con il punteggio di 1 – 1 , nella più totale convinzione da parte della società Siena che la squalifica si era consumata a pieno non schierando lo stesso nella precedente gara del campionato cadetto ed essendo ininfluente l' aver giocato nella rappresentativa della primavera.

Al termine del campionato il Catania calcio veniva retrocesso in serie C a seguito dei risultati conseguiti sul campo e ricorreva alla Commissione disciplinare della Lega chiedendo la vittoria a tavolino della partita Catania –Siena.

La ratio della richiesta si fondava sull' assunto che il giocatore toscano , impiegato in quella partita , doveva considerarsi squalificato poiché l'impiego dell' atleta con la squadra primavera aveva di fatto impedito che lo stesso scontasse il turno di squalifica comminatogli dal Giudice Sportivo.

Una sorta di interruzione della prescrizione era il problema che avvolgeva il caso in esame fino a quando la Corte Federale si pronunciava con sfavore alla tesi Catania e riteneva che non sussistendo i presupposti né in fatto né in diritto per poter dar luogo alla sconfitta a tavolino , il risultato del campo doveva ritenersi valido , perciò confermato.

Il Catania ritenendo la decisione dell'organo di giustizia sportiva lesiva dei propri diritti ricorreva al TAR Sicilia.

Questo era solo l'inizio di una serie di ricorsi e controricorsi con rimbalzi fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria , fino alla sentenza con cui il giudice amministrativo attribuiva d'ufficio al Catania calcio due punti in più , riammettendo la società alla serie B , nonostante le decisioni contrarie della F.I.G.C e della Lega professionisti.

Si era creato il caos più totale , il caso aveva generato un proprio effetto a cascata a causa dei presunti diritti lesi da parte di altre società di calcio , in primis il Napoli.

E' inutile negare che la vicenda ha creato un precedente e ha messo in risalto la fragilità della linea di demarcazione dei due sistemi di giustizia , quella sportiva da una parte , quella statale dall'altra , non chiarendo a sufficienza il confine dei due ordinamenti e de relato non offrendo le dovute tutele agli attori del mondo del calcio.

Nasce così l'esigenza di meglio comprendere il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale e la L. 280/2003 rappresenta ad oggi l'unica terapia possibile al fine di rendere maggiore chiarezza quindi tutela.

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

Tali disposizioni approvate con il decreto legge 19 Agosto 2003 n. 220 , emanato con lo scopo di risolvere la situazione di crisi nei rapporti fra giustizia sportiva e statale originata dal “ caso Catania “ sono state convertite con modifiche nella legge 17 Ottobre 2003, n. 280.

L' intervento del legislatore si è reso necessario al fine di gettare una luce di maggiore certezza sulle forme di tutela previste dagli ordinamenti sportivi e statali e sugli ambiti di competenza degli stessi.

Viene così riconosciuta espressamente l' autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale , quale articolazione dell' ordinamento sportivo internazionale , quindi per la prima volta una legge

individua , mediante enunciazioni a livello definitorio , le controversie riservate all'ordinamento sportivo.

Va precisato che il legislatore già in passato , con la riforma del titolo V della Costituzione , aveva dato rilevanza costituzionale all'ordinamento sportivo , qualificandolo , all' art. 117 comma ,2 come materia soggetta alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Capitolo 2

Legge 17 Ottobre 2003, n. 280

La legge n.280/2003 ha certamente avuto un impatto positivo attuando un contemperamento fra tutela dell' autonomia dell' ordinamento sportivo che è anche espressione della libertà associativa tutelata dall' art. 18 Cost. , e l' esigenza di garantire l'intervento del giudice all' interno di quell' ordinamento , al fine di garantire i diritti fondamentali dei singoli, secondo la previsione di cui all' art. 2 della Costituzione da leggersi in combinato disposto con gli artt. 24 , 102 ,2 , 103, 113 della Costituzione.

Tuttavia , la legge stessa non può dirsi immune di dubbi interpretativi, suscettibili di incidere sull' esatta individuazione dell' ambito di autonomia dell' ordinamento sportivo.

Un primo dubbio sul quale si è espressa la Corte di Cassazione (S.U , 23 Marzo 2004, n. 5775) riguarda l'art 1 , comma 2 e l'art. 2 lettera a) e della legge in esame che testualmente riportiamo :

- I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia , salvi i casi di rilevanza per l' ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l' ordinamento sportivo.

La Suprema Corte di Cassazione ha contribuito a gettare luce sul significato e la portata previsione normativa, si riporta per esteso : “ i casi di rilevanza

per l' ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive , connesse con

l' ordinamento sportivo , sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a

quella esclusiva del giudice amministrativo . Le questioni che hanno ad oggetto l'osservanza

di norme regolamentari , organizzative e statutarie da parte di associazioni , sono espressione

dell' autonomia normativa interna alle federazioni e, come tali, non hanno rilevanza

nell' ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esso sono collocate

in un' area di non rilevanza (o indifferenza) per l' ordinamento statale, senza che possano essere

considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative.

La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato”.

Possiamo così trarre la conclusione nel senso che i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo siano circoscrivibili alle due sole ipotesi previste dalla stessa legge 280/2003.

Più precisamente ci riferiamo alle controversie riguardanti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, la cui competenza spetta al giudice ordinario e a quelli avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia sportiva, la cui competenza è del giudice amministrativo.

Ancora maggiori perplessità ha suscitato l'art 2 punti A e B della legge n.280 / 2003 e non sono mancate a riguardo sia gli interventi della dottrina che della giurisprudenza.

La norma appare fin da subito formulata in modo da lasciare forti dubbi sulla sua portata applicativa e a riguardo autorevole dottrina (Colagrande) sottolinea come a ben vedere la precisazione dettata dal legislatore sottende una reale ed effettiva esigenza connessa all'impossibilità di stabilire con assoluta certezza l'irrilevanza per l'ordinamento statale delle questioni sub a) e b) di cui all' art. 2.

Più critico è De Silvestri secondo il quale il contenuto delle lettere a) e b) della suddetta legge non appare affatto tale da consentire l'individuazione delle materie statualmente indifferenti come sarebbe necessario per il funzionamento della legge.

Non quello della lettera a), non essendo affatto possibile determinare con la necessaria esattezza le questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive apparendo eccessivamente generiche e quindi pericolosamente omnicomprendenti, sia la previsione che il limite funzionale apposto

alla stessa.

Meno che meno il contenuto della lettera b) che, se interpretato testualmente , imporrebbe di sostenere l'irrilevanza statale di sanzioni , quali la revoca dell' affiliazione , la radiazione e l'esclusione da un campionato professionistico , la cui giustiziabilità statale si considerava pacifica in precedenza. Dovendosi perciò proporre una lettura del disposto , altrimenti sicuramente in contrasto con gli artt. 24 e 113 dela Costituzione , che non esclude la giustiziabilità statale quantomeno delle tre ipotesi sopra citate , ad un siffatto recupero non può che corrispondere un correlato , sostanziale svuotamento del suo contenuto precettivo.

Per quanto riguarda le norme sulla giurisdizione , l'art. 3 l.280 / 2003, precisa che esauriti i gradi della giustizia sportiva (vincolo di giustizia) e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società , associazioni ed atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art.2 , è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva , anche per l'emanazione di misure cautelari al TAR del Lazio con sede in Roma.

E' infine importante sottolineare come l'efficacia di misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso dal Tar Lazio, è sospesa fino alla loro conferma ,modifica o revoca da parte dello stesso.

Capitolo 3

Ordinamento sportivo e ordinamento nazionale a confronto

La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (art 1).

E' quindi opportuno alla luce del richiamo fatto all'ordinamento sportivo internazionale da parte dell'art 1 l. 280 / 2003 cercare di chiarire al meglio quali siano i rapporti che regolano il nostro ordinamento sportivo nazionale con quello internazionale e quindi con l'ordinamento giuridico nazionale.

L'ordinamento giuridico sportivo nasce nella seconda metà dell'800 con la crescita della comunità sportiva, il moltiplicarsi delle competizioni internazionali e il ripristino dei Giochi Olimpici dell'antica Grecia.

Il tutto sotto la spinta entusiasta di Pierre de Fredi, barone de Coubertin, grazie al quale viene approvata l'organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Il 16 Giugno 1894 viene costituito il Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici poi divenuto nel 1900 Comitato Internazionale Olimpico (organizzazione permanente, non governativa, priva di soggettività internazionale) con il potere di organizzare e decidere sull'ammissione ai Giochi Olimpici, regolata dai principi contenuti nella Carta Olimpica, varo e proprio statuto dell'ordinamento sportivo internazionale.

Nasce così il primo apparato organizzativo mondiale.

Del CIO fanno parte le Federazioni Sportive Internazionali, una per ogni singola disciplina costituenti ciascuna la massima istituzione mondiale della rispettiva disciplina sportiva ed aventi la funzione di dettare norme tecniche e di gara vincolanti per tutte le Federazioni Sportive Nazionali.

Parallelamente alla creazione di un'organizzazione sportiva a livello mondiale, all'interno di ciascuno Stato, a livello gerarchicamente subordinato, si sviluppano i vari ordinamenti sportivi nazionali con al vertice un proprio Comitato Olimpico del quale fanno parte le

Federazioni Sportive Nazionali.

Anche in Italia agli inizi del 900' comincia a sorgere una prima disciplina del fenomeno sportivo con la costituzione del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) divenuto poi nel 1914 un'organizzazione a carattere permanente con funzioni di coordinamento e controllo di tutta l'attività sportiva nazionale , rivestendo , nel contempo , la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo mondiale e di ente fiduciario del CIO.

In questo contesto è naturale che anche la scienza giuridica inizi ad interessarsi al fenomeno sportivo.

Si sono succedute nel tempo diverse teorie sugli ordinamenti giuridici a partire dalla c.d teoria normativista elaborata da Kelsen attraverso l'opposta teoria di Santi Romano la teoria istituzionalistica fino ad arrivare al 1949 quando il prof. Massimo Severo Giannini in un celebre studio sancì la natura di ordinamento giuridico del fenomeno sportivo , individuandone gli elementi costitutivi : la plurisoggettività , la normazione e l'organizzazione.

Il fenomeno sportivo ha carattere mondiale , è infatti un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea . E' un ordinamento giuridico proteso al perseguimento di un fine particolare , non istituito dall'ordinamento generale statale , ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale il quale , una volta evoluto , si è creato una propria organizzazione ed ha emanato un proprio corpo di norme.

L'ordinamento sportivo ha carattere mondiale , è infatti un ordinamento superstatale diverso però dall'ordinamento internazionale , in quanto i singoli Stati rilevano soltanto come sede delle sue articolazioni nazionali e non in quanto soggetti giuridici.

Non è però un ordinamento territoriale, il territorio infatti non costituisce né un suo elemento costitutivo né un suo attributo costitutivo.

E' originario poiché fonda la propria efficacia esclusivamente sulla forza propria e non su quella di altri ordinamenti che diventano arbitri della sua esistenza o validità , ma non ha il

carattere della sovranità non avendo la piena effettività della forza su un determinato territorio. Il giurista che per primo ha chiarito i “rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello giuridico “ e’ stato Alfonso Quaranta , il quale ha sottolineato come l’ordinamento sportivo mondiale e quello nazionale , pur con molteplici vincoli di connessione , si muovano su piani diversi: il primo è originario ancorché non dotato di sovranità né di effettività di poteri nell’ambito della comunità internazionale , gli ordinamenti sportivi nazionali , invece, sono derivati dai singoli ordinamenti statali in quanto questi ultimi non si limitano a tollerarli , ma gli riconoscono il carattere delle giuridicità. Solo dopo aver verificato che siano stati rispettati i principi posti dall’ordinamento giuridico generale è possibile garantire la liceità degli scopi dell’ordinamento giuridico sportivo nazionale.

Ciò che li accomuna è invece la caratteristica di essere ordinamenti aperti , nel senso che la plurisoggettività è individuata in una comunità di persone ed enti diffusa.

Definito l’ordinamento sportivo “ un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea” riconosciuta la sua autonomia , quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO , e chiarito che , in ogni caso , spetta allo Stato , in quanto portatore di interessi generali, una posizione di supremazia e di preminenza su tutti gli ordinamenti particolari , è possibile delineare il sistema delle fonti nel diritto sportivo:

Sul piano Internazionale

- la Carta Olimpica , al pari delle Direttive e raccomandazioni del CIO;
- gli Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali.

Sul piano Nazionale

- Statuto , Principi fondamentali , Regolamenti e Deliberazioni del CONI ;
- Statuti , Regolamenti organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali , dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Questo perché da un lato l’ordinamento sportivo italiano costituisce un’ articolazione dell’ordi-

namamento sportivo internazionale , per cui deve conformarsi ai principi di questo e seguire le deliberazioni e gli indirizzi del CIO che ne è al vertice , dall'altro però , essendo sottoposto alla supremazia dello Stato Italiano , l'ordinamento sportivo nazionale deve adeguarsi anche ai principi dettati dalle fonti statali e comunitarie , quali fonti primarie rispetto alle fonti di settore rappresentate dalle norme di grado regolamentare emanate dagli organismi prettamente sportivi. Così ad esempio il CONI stabilisce la propria organizzazione interna e quella delle Federazioni Sportive Nazionali , dettando norme valide e legittime solo se poste in essere in conformità dei precetti contenuti , da un lato , nelle fonti dell'ordinamento sportivo internazionale , dall'altro nelle fonti di grado legislativo di emanazione statale e comunitaria.

Capitolo 4

Tutela giurisdizionale

Le situazioni giuridiche soggettive dei singoli , se sono rilevanti per l'ordinamento statale e quindi meritevoli di tutela , limitano il principio generale di autonomia e la conseguente totale separazione dei due ordinamenti.

La rilevanza si traduce nella meritevolezza dell' interesse del singolo e nella conseguente garanzia di tutela giurisdizionale da parte dello Stato.

Quanto alla natura si può ritenere valida in linea di principio la ripartizione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi , per la quale opera in primo luogo il criterio del tipo di ente dell'ordinamento sportivo con cui è in rapporto il singolo soggetto.

Il CONI è definito dall'art.1 d.lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ne consegue che l'attività del CONI , laddove questo eserciti la potestà che gli compete , determina in capo ai soggetti privati situazioni di interesse legittimo.

Le Federazioni sportive nazionali hanno invece natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato come stabiliscono gli artt. 12- 15 del medesimo d.lgs. 23 Luglio 1999, n. 242.

Le stesse in base all'art 23 del nuovo statuto del CONI possono avere valenza pubblicistica e più precisamente, ai sensi della norma, “ oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all' ammissione e all' affiliazione di società , di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla repressione del doping , nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all' alto livello della formazione dei tecnici e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

Si deve tuttavia rilevare come né il decreto Meandri né la successiva legge di riforma del sistema della giustizia sportiva abbiano definitivamente risolto il problema della natura, pubblica o privata degli atti federali e della giuridica qualificazione delle situazioni soggettive ad essi correlate.

Quello che conta maggiormente sottolineare è il richiamo operato dall'art.1 , secondo comma, del decreto salva-calcio , al limite della proclamata autonomia dell'ordinamento sportivo , costituito dalla rilevanza per l'ordinamento statale delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti che operano nell'ordinamento sportivo. Si tratta di un limite che trova il proprio fondamento in una norma costituzionale , in particolare nell'art 24 Cost. , il cui primo comma stabilisce che “ tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Eluderlo attraverso l'elaborazione di un ordinamento autonomo dotato di organi giurisdizionali autosufficienti , avrebbe fatto dell'ordinamento sportivo un ordinamento giuridico perfettamente autonomo , ma avrebbe inevitabilmente posto la normativa in contrasto con la Costituzione, tanto da renderla inoperante.

La giustizia sportiva tecnica esclusiva

All'autonomia dell'ordinamento sportivo è intitolato l'art.2 legge 280 /2003 , che introduce un ambito di esclusiva competenza della c.d. giustizia sportiva, individuandone il fondamento proprio nei principi generali sanciti dall'art.1 . In applicazione di tali principi , è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto :

- A) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari , organizzative e statuarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ;*
- B) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Si tratta della giustizia sportiva c.d. tecnica , che riguarda l'applicazione di norme e sanzioni di carattere tecnico necessarie per il corretto svolgimento*

delle attività sportive

Il legislatore ritiene che non vi siano in questo ambito situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica e che dunque non operi il limite generale all'autonomia dell'ordinamento sportivo più volte richiamato.

La tesi maggioritaria nella giurisprudenza nazionale è proprio quella che nega qualsiasi rilevanza , nell' ambito dell' ordinamento statale , alle regole del gioco e che , in caso di impugnativa innanzi all'autorità giudiziaria di provvedimenti tecnici, afferma l'assoluta carenza di giurisdizione del giudice adito.

Per contro ci sono isolate pronuncie

Nelle materie indicate , il secondo comma dell'art. 2 precisa che le società , le associazioni , gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire , secondo gli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. La norma che impone per legge il ricorso agli organi di giustizia sportiva , ha suscitato diversi dubbi tra gli interpreti. Nel sistema delineato dalla normativa richiamata , gli organi interni dell'ordinamento sportivo sono autorizzati ope legis a giudicare nelle materie indicate e lo sono in via esclusiva.

Ciò pone un problema di costituzionalità con riferimento all'art.102 Cost, che nel secondo comma pone il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali , quali appaiono essere ai sensi delle norme indicate gli organi della giustizia sportiva.

Il dubbio di incostituzionalità potrebbe peraltro essere fugato dall'interpretazione dell' art. 2 secondo comma legge 280 / 2003 , che comunque collega l'onere di adire i suddetti organi alle “ previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive di cui agli artt. 15 e 16 del d.lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 . In tale collegamento si può infatti leggere un rinvio alle clausole compromissorie contenute negli statuti e nei regolamenti e dunque conferma del fondamento contrattuale della competenza meramente arbitrale , e non giurisdizionale , della c. d. giustizia sportiva.

Siffatta riflessone non solo vale a salvare la legittimità costituzionale della “riserva”, ma risulta maggiormente coerente anche con l’impostazione più moderna della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e con il suo fondamento consensualistico.

Essa si pone infine maggiormente in linea con un riconoscimento più consapevole degli esatti confini dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e dei suoi limiti , giacchè è bene ricordare che in ogni caso, pur in presenza di una giustizia sportiva tecnica esclusiva , resta sempre aperto il problema dell’ esecutività delle decisioni degli organi di tale giustizia , che resta demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo , ai sensi dell’art. 37 legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, e dunque all’ordinamento statale.

La giurisdizione esclusiva amministrativa residuale.

Il c.d vincolo sportivo

Accanto all’area riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo , la normativa colloca una seconda area affidata alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Infatti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive “non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2 “ è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 3 legge 280 / 2003).

Si tratta in ogni caso di una giurisdizione residuale , non soltanto dal punto di vista dell’oggetto della cognizione , che è appunto costituito da tutte le controversie non devolute alla giustizia tecnica , ma anche dal punto di vista strettamente procedurale , giacchè sopravvive anche in questo ambito il c.d. “ vicolo sportivo”. Ciò significa che il giudice amministrativo può essere adito , nelle materie residuali , solo una volta “ esauriti i gradi della giustizia sportiva”.

La necessità di sottoporre le controversie “non riservate” prima alla giustizia sportiva in tutti i suoi gradi , e solo successivamente al giudice amministrativo , solleva dubbi di costituzionalità per contrasto con il principio di celerità della giustizia. In particolare la previsione della pregiudiziale sportiva rischia di apparire in contrasto con l’art.111, secondo comma Costituzione, a norma del quale “ ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti , in condizioni di

parità , davanti a giudice terzo e imparziale . La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Questione diversa è poi quella posta dalla introduzione di una giurisdizione esclusiva , laddove gli atti del CONI e delle Federazioni sportive possono ledere sia interessi legittimi che diritti soggettivi. Per quanto non perfettamente corrispondente alla natura giuridica degli enti operanti nell’ordinamento sportivo, che, come nel caso delle federazioni nazionali , sono enti di diritto privato , l’attività dell’ordinamento sportivo nel suo complesso assume senza dubbio le caratteristiche di una attività di rilevante interesse pubblico , la quale ben può essere riservata alla cognizione del giudice amministrativo.

Da ultimo è necessario precisare che la competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’ emanazione di misure cautelari , al TAR del Lazio con sede in Roma.

L’efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso dal TAR del Lazio è sospesa fino alla conferma o revoca delle misure medesime da parte del TAR Lazio con sede in Roma.

La giurisdizione del giudice ordinario.

La prevalenza delle clausole compromissorie

Resta da considerare una terza area di cognizione per la risoluzione delle controversie sorte nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Accanto alla giustizia sportiva tecnica ed alla giurisdizione esclusiva amministrativa per le questioni non riservate , resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni, atleti ed ogni altro soggetto tesserato .

I rapporti considerati sono di natura strettamente privatistica e riguardano la materia contrattuale con particolare riguardo al contratto di lavoro subordinato degli atleti professionisti.

Secondo i principi generali, la tutela dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale spetta anche nell’ordinamento sportivo al giudice ordinario, ma è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle

Federazioni sportive nazionali, nonché da quelle inserite nei contratti di lavoro sportivo disciplinati dall'art. 4 legge 23 Marzo 1981, n. 91 (art. 3, comma 1 , d.l 19 Agosto 2003, n.280).

Resta pertanto sempre possibile devolvere agli arbitri qualsiasi controversia che non sia riservata alla giustizia sportiva tecnica , si legge pertanto un tributo all'autonomia privata , quindi un tributo all'impostazione contrattualistica della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.

Capitolo 5

Conclusioni

La legge in esame nel sancire l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, individua all'art. 2 le materie nelle quali è da escludersi l'intervento del giudice statale e per blindare questa riserva in favore dell'ordinamento sportivo, il legislatore ha espressamente previsto il vincolo di giustizia, disponendo che, per le materie di cui all'art. 2 comma 1 (controversie tecnico-organizzative e disciplinari), gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, comma 2).

Il vincolo di giustizia altro non è che un vincolo di natura privatistica che determina a carico dei soggetti sopra menzionati un " onere " ad adire agli organi di giustizia sportiva e nel caso questo vincolo non venga rispettato possono essere irrogate pesanti sanzioni da parte dell'ordinamento sportivo con le più gravi conseguenze che possono portare anche alla radiazione del soggetto come è menzionato nel regolamento F.I.P.

Ad una prima lettura tutto sembra chiaro e ben delineato, ma sorge un grosso problema di interpretazione della legge stessa, nel momento in cui l'irrogazione di una sanzione disciplinare finisce a causa della sua gravità, col mutare lo status del soggetto appartenente all'ordinamento sportivo.

A questo punto essendo il soggetto convinto di avere subito un danno per lesione di un diritto soggettivo, potrebbe essere indotto a violare il vincolo di giustizia e quindi a soggiacere a le gravi conseguenze che ciò comporta sul piano sportivo, ma questo altro non sarebbe che la tutela di un interesse maggiore (quello economico) di fronte ad una posizione di minore interesse che potrebbe essere appunto la paura di essere sanzionato da un punto di vista sportivo.

Tutto ciò altro non è che quanto già accaduto nel caso Catania, quindi a parer mio, mi riesce

difficile pensare che quando gli interessi in gioco saranno molto alti il vincolo possa fungere da deterrente e quindi come logica conseguenza la riserva posta dal legislatore finirebbe con avere uno scarso impatto rispetto ad un più alto valore presumibilmente leso.

A fronte di quanto sopra argomentato anche sulla base di riferimenti giurisprudenziali ,emerge una chiara conclusione. Al di là del lodevole sforzo compiuto dal legislatore , è inevitabile la conclusione che la linea di demarcazione tra il rispettivo ambito di competenza dei due ordinamenti (sportivo e statale) possa essere tracciata con più affidabile sicurezza solo a fronte di fattispecie concrete, caratterizzate da occasioni di potenziale e/o attuale concorrenza tra giustizia sportiva e giustizia dello Stato. Nella sostanza , solo dopo che le nuove regole verranno corroborate , ai fini di un' univoca interpretazione, da un adeguato numero di pronunce promananti dalle autorità sia sportive sia giurisdizionali , destinate, in prosieguo di tempo , a dar vita ad un' affidabile corpo di diritto casistica.

Bibliografia

IL DIRITTO SPORTIVO NEL CONTESTO NAZIONALE ED EUROPEO

Giuffrè editore 2006, a cura di Chiara Alvisi (seminario giuridico della Università di Bologna)

GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARBITRATO

Giuffrè editore 2006, a cura di Cesare Vaccà

Materiale didattico a cura di Nicola Bricola, distribuito ai corsisti del Master in diritto dello sport presso l'Università di Trento facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2006/2007